

1850/2021



TRIBUNALE
DI TORRE ANNUNZIATA

*

DECRETO
DI NOMINA DI LIQUIDATORE

- art. 14 ter e ss legge n. 3/2012 -

*

IL GIUDICE DESIGNATO

- letta l'istanza formulata da Di Stefano Giovanni, lavoratore subordinato, con cui chiede nominarsi liquidatore per la liquidazione del proprio patrimonio costituito (non da cespiti mobiliari e/o immobiliari bensì) esclusivamente dai redditi futuri dal medesimo percepito (pari a € 2.100,00 mensili netti) al fine di estinguere i propri debiti (analiticamente indicati in atto introduttivo) stimati in circa € 73.629,34, verso l'Agenzia delle Entrate nonché istituti di credito ed altre società finanziarie (ivi compresi € 2.455,25 ed € 719,19 cadauno, rispettivamente per crediti per compensi professionali in favore dei professionisti – OCC e difensore – procuratore che hanno assistito l'istante)
- esaminata la documentazione allegata
- considerato come sia ammissibile l'apertura di una procedura di liquidazione dei beni del debitore sovra - indebitato ai sensi degli artt. 14 ter e ss. legge 3/2012 anche allorquando nel patrimonio non sussistano beni immobili o mobili registrati, sussistendo l'utilità della procedura in relazione ai redditi futuri ed ai crediti per la cui gestione si giustifica l'attività del liquidatore (Trib. Matera 24 Luglio 2019 che ha argomentato nel senso secondo cui *"a sostegno dell'ammissibilità della procedura in*



esame ove, in concreto, nel patrimonio del debitore non residuino beni, mobili o immobili, e l'attivo sia costituito esclusivamente dai crediti futuri che matureranno nello svolgimento della professione dell'istante, depone il fatto che l'art. 14 quater della legge 3/12 prevede la possibilità, su istanza del debitore e di un creditore, di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione e, certamente, piano e accordo possono prevedere la messa a disposizione di parte dello stipendio o delle entrate di natura professionale. Se il debitore può accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio in caso di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano (che possono prevedere la messa a disposizione dei soli crediti futuri rappresentati dallo stipendio) deve evidentemente ritenersi ammissibile che possa accedere direttamente alla liquidazione del patrimonio offrendo ai creditori parte dei propri crediti futuri” osservando, in aggiunta, che “in favore dell'ammissibilità della procedura in assenza di beni mobili e immobili da liquidare, si desumono dal fatto che l'articolo 14 ter, comma sesto, lett. b) L. n. 13/2012 escluda dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni solo nei limiti di quanto occorra mantenimento proprio della propria famiglia; che nel patrimonio da liquidare rientreranno ex articolo 14 undecies L. 3/2012 anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura così da far rientrare all'interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori; che in difetto di beni da alienare permane comunque l'utilità del liquidatore, posto che allo stesso è demandato il compito di accertamento dei crediti, riconoscimento dei diritti di prelazione e predisposizione dei piani di riparto al fine di soddisfare i creditori” richiamando precedenti analoghi di cui Trib. Pordenone 14 marzo 2019 e Trib. Verona 21 dicembre 2018 che ha altresì argomentato come “L'istituto della liquidazione è strutturato secondo lo schema del fallimento, posto che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito, per analogia si deve ritenere che la liquidazione del patrimonio non possa ritenersi preclusa in capo al sovraindebitato privo di beni mobili o immobili. Infatti, l'art. 14-ter della L. 3/2012 indica espressamente i beni esclusi dalla liquidazione



senza menzionare lo stipendio del debitore; inoltre, ai sensi dell'art. 14-quinques lettera d) della medesima Legge, il giudice ordina la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione dei beni, solo ove tale procedura contempli la liquidazione di beni immobili o mobili registrati, così implicitamente sottintendendo che laddove il patrimonio non contempli tali beni la procedura è ammissibile e non si deve procedere ad alcuna trascrizione”)

- rilevato che, nella specie, ricorrono i presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione, in quanto:

a) il debitore è persona fisica non in esercizio di impresa, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti né ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* legge 3/2012

b) il debitore si trova in una situazione di sovra - indebitamento essendo l'istante privo di ulteriori beni e di redditi sufficienti alla soddisfazione integrale del debito maturato

c) non sono stati posti in essere atti dispositivi del patrimonio da parte del debitore nell'ultimo quinquennio né sussistono atti del debitore impugnati dai creditori ovvero atti in frode i creditori negli ultimi cinque anni

- letta la relazione particolareggiata dell'OCC.

Ritenuto pertanto che, riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura di liquidazione, debba essere aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore

P.Q.M.

accoglie l'istanza e per l'effetto:

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di Di Stefano Giovanni

NOMINA quale liquidatore dei beni la dr,ssa Katia Bartiromo

DISPONE che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore



STABILISCE quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto la pubblicazione per estratto sul sito del Tribunale, a carico del ricorrente

ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, di eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore

DISPONE che il reddito del debitore risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € 1.877,00 netti mensili (in ragione delle alte spese di mantenimento erogate in favore dell'ex coniuge e figlio per € 600,00 + € 300,00)

ORDINA che l'istante metta a disposizione del liquidatore la somma residua (allo stato, € 223,00 mensili) destinata al pagamento dei creditori

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al professionista nominato e per gli altri adempimenti di legge.

Torre Annunziata, 24/11/2021.

IL GIUDICE DESIGNATO

dr. Francesco Abete

